

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1269-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1995

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge n. 1269 d'iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Quarto Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta prevede per il periodo 1995-2000 l'erogazione di 250 miliardi di lire italiane per aiuti che - in conformità a quanto è stato stabilito in sede OCSE il 15 febbraio 1992 - saranno tutti a dono, a differenza dei finanziamenti disposti con i precedenti protocolli.

In particolare, è previsto un contributo al riequilibrio della bilancia dei pagamenti di entità complessiva pari a 130 miliardi, con una modulazione che va dai 20 miliardi del 1995 ai 24 miliardi previsti per l'anno 2000. In tal modo l'Italia viene incontro alle esigenze di stabilità monetaria della controparte maltese, anche in considerazione del forte squilibrio, a favore dell'Italia, dell'interscambio tra i due paesi: basti pensare che nel 1993 il saldo attivo per l'Italia è stato di 843 miliardi di lire.

Sono poi previsti contributi a fondo perduto per complessivi 120 miliardi di lire, in ragione di 20 miliardi all'anno dal 1995 al 2000. Con tali contributi saranno finanziati progetti di sviluppo da concordare tra le

due parti, nell'ambito di settori prioritari che verranno identificati di comune intesa.

La Commissione ha approvato un emendamento volto a sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 3, com'era stato richiesto dalla Commissione bilancio nel suo parere condizionato. Si segnala che la soppressione del terzo comma potrebbe provocare qualche rallentamento nella gestione delle attività e passività derivanti dal Terzo Protocollo italo-maltese, qualora il Ministero degli affari esteri e la Ragioneria generale dello Stato non provvedano con la necessaria sollecitudine agli adempimenti imposti dalla soppressione della gestione fuori bilancio.

A maggioranza, la Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nella convinzione che le ragioni prevalentemente politiche che indussero l'Italia a garantire la neutralità di Malta e a sostenerne lo sviluppo, con i precedenti Protocolli bilaterali, siano tuttora valide e, anzi, risultino rafforzate dall'appoggio del nostro paese alla domanda di adesione all'Unione europea presentata dalla Repubblica maltese.

MIGONE, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DE MARTINO Guido)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto  
di competenza parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MANTOVANI)

21 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, nel prendere atto che secondo il Governo gli oneri dal 1998 al 2000 si coprono a carico del bilancio dello Stato in quanto considerati quindi come obbligatori, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, su cui esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. In applicazione del Protocollo di cui all'articolo 1 si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi da erogare con le seguenti modalità:

a) lire 20 miliardi annue dal 1995 al 1997, lire 23 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, e lire 24 miliardi per l'anno 2000, da corrispondere al Governo maltese in rate annuali, entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento, quale contributo alla bilancia dei pagamenti;

b) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 2000 per contributi a fondo perduto.

2. Le somme stanziare e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purchè riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

**3. Fino alla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso dei crediti finanziari concessi in attuazione dei protocolli italo-maltesi, firmati il 20 novembre 1986 e il 5 novembre 1990 e ratificati rispettivamente con legge 23 agosto 1988, n. 384, e legge 5 febbraio 1992, n. 101, la gestione di tutte le attività e passività di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 101 del 1992 non è assoggettabile alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.**

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 40 miliardi annue per gli anni dal 1995 al 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

